



Titolo

Processo sportivo in genere – poteri del giudice - disapplicazione - ammissibilità

Descrizione

Non sussistono ragioni per escludere la riferibilità in astratto all'ordinamento sportivo federale delle conclusioni del giudice amministrativo relative alla disapplicazione dei regolamenti. L'obiettivo dell'effettività della tutela non può essere disconosciuto dal processo sportivo, quale principio di ordine generale. Esso è sotteso al suo stesso impianto complessivo e viene espressamente evocato con riguardo all'apparato sanzionatorio (v. art. 44, comma 4, CGS). Il Collegio di garanzia del CONI ha confermato questo assunto, sulla base della giurisprudenza costituzionale relativa all'ordinamento generale (Sez. I, n. 25 del 2018) e della necessaria osservanza del generale principio di gerarchia delle fonti (decisioni n. 41/2023 del 5 aprile / 9 maggio 2023, nn. 76/2019 e 30/2022, n. 51/2018). La disapplicazione quale rimedio delle antinomie tra atti normativi di rango diverso, nei termini ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce un corollario della gerarchia delle fonti anche nell'ordinamento sportivo, ivi compreso, l'ordinamento della FIGC

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 62/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0062 CFA del 11 dicembre 2023 (A.S.D. Team S. Lucia Golosine/Comitato Regionale Veneto L.N.D.-Pol. Pedemonte)